



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 239 | 05/12/2023 | 17 | 7 |

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall' ARPAC dipartimento di Caserta con note 4838 - 30033 - 42219 - 55134 del 2019 e nota 529 del 2020. Applicazione dell'art. 8 L. 689/81. Trasgressore: Gallo Alfonso. Obbligato in solido: Ditta Clanius Scarl.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava i controlli dello scarico di acque reflue presso l'insediamento Impianto di Depurazione **"Foce Regi Lagni"**, relativi all'anno 2019 da cui scaturivano le note di contestazione in oggetto;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
 1. Dai sopralluoghi per il 1° campionamento su 24h, di cui alla contestazione 4838/2019 ed analisi campione R.G. 495-2019, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: COD, BOD5 e SOLIDI SOSPESI TOTALI. In particolare, per il parametro **BOD5**, lo sfioramento era oltre i limiti tollerati anche nell'ambito dei superamenti annuali consentiti per detto parametro;
 2. Dai sopralluoghi per il 2° campionamento su 3h, di cui alla contestazione 30033/2019 ed analisi campione R.G. 7579-2019, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dall'atto autorizzativo per i parametri: **SOLIDI SOSPESI TOTALI, BOD5, COD**. Il parametro E.COLI, pur essendo oltre i limiti tollerati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06, era entro i limiti stabiliti dall'atto autorizzativo;
 3. Dai sopralluoghi per il 6° campionamento su 24h, di cui alla contestazione **42219/2019** ed analisi campione R.G. 13256-2019, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dall'atto autorizzativo per i parametri: **COD, BOD5 e SOLIDI SOSPESI TOTALI**. Gli stessi, rientravano entro i limiti previsti dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs. 152/06;
 4. Dai sopralluoghi per l'8° campionamento su 24h, di cui alla contestazione **55134/2019** ed analisi campione R.G. 19508-2019, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dall'atto autorizzativo per il parametro: **COD**. Lo stesso, rientrava nei limiti previsti dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs. 152/06;
 5. Dai sopralluoghi per l' 11° campionamento su 24h, di cui alla contestazione **529/2020** ed analisi campione R.G. 27352-2019, eseguito dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dall'atto autorizzativo per i parametri: **BOD5 e SOLIDI SOSPESI TOTALI**. Il parametro SOLIDI SOSPESI TOTALI rientrava nei limiti della tab. 3 allegato V del d.lgs. 152/2006;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con le note di cui all'oggetto, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, al Legale Rappresentante di Clanius S.C.A.R.L., società Gestore dell'impianto di depurazione, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, per tutte le contestazioni, sono state inoltrate memorie difensive ed è stata richiesta audizione;
- Che le audizioni si tenevano regolarmente nelle date 02/04/2019 prot. 212888, 16/10/2019 prot. 621216, 08/07/2020 prot. 321140;
- Che tutti gli atti sopra richiamati si intendono qui integralmente riportati.

RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente notificati;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che ricettori dello scarico sono i Regi Lagni (corpo idrico superficiale);
- Che i prelievi ARPAC, intercorrenti tra le contestazioni in oggetto, evidenziavano che gli esiti degli stessi risultavano conformi all'atto autorizzativo (es. 3° campionamento su 3h, 4° su 3h, 5° su 24h, 7° su 24h, etc.), anche queste circostanze attenuanti in applicazione dell'art. 140 d.lgs. 152/2006;
- Che, in tutti i verbali di contestazione in oggetto, la norma violata è l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- Che, pertanto, si ritiene applicabile il principio del concorso materiale di reati sancito dall'art. 8 della L. 689/1981: *"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione,*

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;

- Che, i punti salienti delle memorie difensive – ai fini sanzionatori, le quali seguono tutte la stessa linea difensiva (sono riportate quelle relative alla contestazione conseguente al 6° campionamento su 24 ore), sono di seguito riportati:

1. **Considerazioni in merito alla portata influente** - Sulla base di quanto indicato nella presente nota tecnica, si rappresenta, come meglio di seguito riportato, che l'impianto è dimensionato per il rispetto dei valori fissati in tab. 3, e per una portata significativamente inferiore rispetto a quella realmente influente. Infatti, la portata media nera di progetto sulla base della quale l'impianto è stato dimensionato e realizzato, era fissata in 4.850 m³/h, e a fronte di tale portata media era richiesto il rispetto dei parametri allo scarico individuati dalla "Legge Merli". La Regione Campania ha bandito una gara di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto considerando una portata influente pari a 5.220 m³/h, per gestire la quale è stata prevista, tra l'altro, la costruzione e messa in funzione di un ulteriore sedimentatore secondario e di ulteriori 4 vasche di ossidazione. Già all'atto del subentro di Clanius con la gestione ordinaria provvisoria di cui innanzi, si è potuto verificare come tale portata fosse inadeguata, in quanto la portata media nera risulta ben maggiore rispetto a quella individuata nel progetto preliminare; pertanto dalla stessa Regione Campania era stata richiesta l'installazione di strumenti di misura certificati da azienda specializzata da collocarsi direttamente sui collettori afferenti, al fine di misurare una portata influente reale. L'installazione di tali misuratori è stata conclusa nel novembre 2018; la portata registrata sui collettori in ingresso, così come riportata nelle relazioni mensili di gestione, si sta rivelando maggiore e compresa tra i 7.000 e 7.500 m³/h come valore medio giornaliero, depurato dei dati relativi ai giorni piovosi, quindi ben superiore rispetto alle portate previste in progetto preliminare, ed ovviamente ancor più rispetto alle portate per le quali l'impianto era stato dimensionato e successivamente realizzato negli anni '80. Medesimo è lo scenario nel quale sono state eseguite le verifiche chimico fisiche da parte dell'ARPAC. Di fatto, il diagramma di portata di cui al precedente capitolo (allegato n. 1 alla presente), documenta che nell'arco temporale dalle ore 9.00 del 10.06.2019 alle ore 11.00 del 11.06.2019, ossia nell'arco temporale delle 24 ore di campionamento si è registrata, una portata media pari a 7.139 m³/h, confermando pertanto che ad oggi le portate influenti in impianto risultano nella misura di circa il 47%, superiori a quelle previste dal progetto originario CASMEZ. È proprio per fronteggiare tale criticità dovuta alla maggiore portata influente in impianto, stando alla rilevanza centrale che essa rappresenta per il costante e perdurante rispetto dei limiti imposti dalla normativa agli scarichi idrici (All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), che si sta procedendo all'elaborazione di una modifica dell'attuale progetto esecutivo, per il necessario riadeguamento della configurazione impiantistica, la cui esigenza è stata rilevata dalla stessa Regione Campania, così come da nota allegata (allegato n. 2 alla presente). Determinata dalle analisi idrauliche e processistiche svolte dalla scrivente e documentate in apposita memoria tecnica inoltrata a Regione Campania (allegato n. 3 alla presente), tale modifica progettuale si sostanzia in una significativa rivisitazione della configurazione impiantistica, rappresentata nel dettaglio da quanto in seguito. § Ampliamento della sezione di filtrazione, con l'installazione di cinque ulteriori sistemi di filtri a disco, oltre i sette già previsti dal progetto esecutivo, e pertanto per un totale di dodici; § Ampliamento della sezione di disinfezione a lampade ultraviolette (UV), con l'installazione di una terza linea di trattamento oltre alle due già previste dal progetto esecutivo, e pertanto per un totale di tre, con i relativi e distinti canali di alloggio; Realizzazione di un sesto sedimentatore secondario dal diametro di 46 mt., oltre i quattro già esistenti ed il quinto già previsto dal progetto esecutivo; § Aumento della produzione e portata d'aria insufflata nel comparto di trattamento biologico, mediante l'installazione di ulteriori due compressori oltre gli attuali sette. Di conseguenza, incremento della distribuzione interno vasca (sia esistenti che nuove), con circa 380 diffusori a bolle fini in più sul totale ad oggi previsto; § Incremento della capacità di pre-ispessimento dinamico dei fanghi di supero, con l'aggiunta di un'ulteriore unità di trattamento rispetto a quella già prevista (totale due pre-ispessitori). Inoltre, nelle more dell'ultimazione dei lavori di rifunzionalizzazione in corso, e sempre per fronteggiare tale criticità rappresentata dalla portata influente in impianto, in particolare per la quota residuale di essa oltre quella per la quale l'impianto è nelle condizioni di garantirne il trattamento depurativo completo, che si sta rendendo operativo anche un trattamento chimico-fisico straordinario, così come da specifica relazione tecnica allegata alla presente ed inoltrata a Regione Campania (allegato n. 4 alla presente). Specificatamente, a seguito dei monitoraggi svolti dalla scrivente a tal fine, si è giunti all'individuazione che tale soluzione di trattamento chimico-fisico, è l'unica in grado di

migliorare la capacità depurativa del comparto biologico, riducendo il carico inquinante in termini di BOD5 e di SST dopo la fase di sedimentazione primaria. In pratica, si effettua il trattamento del 70% circa della portata direttamente in biologico, mentre la restante aliquota è sottoposta a trattamento chimico-fisico (precipitazione), mediante l'impiego di reagenti a base di sali di alluminio e polielettrolita, in modo da incrementare la rimozione del COD, SST e anche BOD5, secondo gli standard di tipici di letteratura

2. **Considerazioni particolari di carattere autorizzativo** - Evidenza delle condizioni di criticità strutturale e dimensionali in cui versa l'impianto di depurazione di Foce Regi Lagni, è contenuta anche nell'atto autorizzativo allo scarico rilasciato dal Comune di Villa Literno (CE). Infatti, all'atto del subentro della scrivente nella gestione, l'impianto risultava autorizzato allo scarico idrico con "Autorizzazione Provvisoria" rilasciata dal Comune di Villa Literno (CE) con prot. 3303 del 29/02/2016 sino al 31 dicembre 2018, con provvedimento intestato direttamente alla Regione Campania quale proprietaria delle opere. Già all'interno di questo atto si poteva desumere che: "l'impianto presenta ad oggi criticità dipendenti da aspetti strutturali e dimensionali delle opere esistenti per le quali non può assicurare, anche in relazione alla fase di esecuzione degli interventi di adeguamento di cui al Grande Progetto "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni", il costante rispetto delle Tab. 1 e 3 dell'Allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06" e che pertanto "per tutto il periodo di sua vigenza, le analisi effettuate sui campioni in uscita dall'impianto non dovranno superare la media dei valori degli ultimi sei mesi antecedenti il rilascio della presente autorizzazione per tutti i parametri di cui alla Tab. 1 e 3 dell'Allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06". L'autorizzazione al tempo vigente, così come la precedente del 30.07.2013 valida fino al 31.12.2015 e la vigente rilasciata in data 21.12.2018 con prot. 15986 nelle more del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiesta dalla scrivente in data 26.09.2018, ricalca uno schema condiviso in Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per gli impianti di depurazione comprensoriali di: Napoli nord, Marcianise, Acerra, Napoli Ovest (Cuma) e Foce Regi Lagni, così come precisato alla lett. l) dello stesso Verbale di Chiusura del 30.09.2013, che prevede come "la Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque ha istituito un tavolo tecnico, riunitosi in data 26.09.2012 e 09.10.2012, le cui risultanze sono state l'avvio di una conferenza di servizi allo scopo di raggiungere l'obiettivo del rilascio, da parte delle amministrazioni comunali competenti territorialmente, di un'autorizzazione provvisoria allo scarico, secondo uno schema di provvedimento condiviso da tutti i CLANIUS S.C. A R.L. Sede Legale: Via Reno 3/5 – 00198 ROMA Pagina | 9 soggetti coinvolti quali Comuni, Commissario, Regione, ARPAC, ATO e con la partecipazione, altresì, del Custode Giudiziario". A conferma di ciò, si noti come tutte le autorizzazioni provvisorie emanate in forza della sopra citata Conferenza dei Servizi per tutti i depuratori interessati dal Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni" fino alla data odierna sono state redatte in applicazione dello stesso schema, che prevede la prescrizione sopra citata relativa al parametro della media dei valori degli ultimi sei mesi antecedenti il rilascio dell'autorizzazione. Da una valutazione complessiva degli esiti della sopra citata conferenza dei Servizi, nonché del testo di schema di autorizzazione provvisoria – condiviso anche dall'ARPAC, è giusto notarlo – si evince in modo inequivocabile come tale espressione rappresenti una chiara deroga ex art. 101, co. 1 del D.Lgs. 152/2006 che prevede come "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime". E' evidente pertanto la sussistenza della fattispecie sopra indicata dalla norma, dal momento che i) è affermato dalla stessa Autorizzazione provvisoria vigente come nell'impianto di Foce Regi Lagni sussistano criticità strutturali e dimensionali delle opere esistenti per le quali non è possibile assicurare il costante rispetto dei valori previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ii) sono stati affidati alla scrivente società i lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto di Foce Regi Lagni per permetterne non solo l'ammodernamento tecnologico, ma l'ampliamento necessitato dalle portate idrauliche in entrata, peraltro oggetto di specifica valutazione di variante da parte degli organi preposti dalla legge. E' evidente *ictu oculi* che ci si trovi in un periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, così come peraltro esplicitamente indicato dallo stesso art. 4 del Capitolato per la gestione allegato al Contratto stipulato in data 11.12.2019. Ed è altrettanto evidente dalle premesse dello stesso provvedimento autorizzativo provvisorio oggi vigente, così come dal verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata da cui ha trovato origine, come la prescrizione formulata sia una deroga all'obbligo di rispetto dei parametri indicati ex D.Lgs. 152/2006, peraltro adeguatamente motivata in ragione delle deficienze strutturali, tecnologiche e dimensionali dell'impianto. A questo si aggiunga come l'ultimo provvedimento autorizzativo è stato assunto in attesa del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 presentata dalla scrivente in data 28.01.2018, dove si dava evidenza della problematica afferente le maggiori portate idrauliche

dell'impianto. Alla data odierna, così come meglio rappresentato in seguito nella presente memoria, in ragione di verifiche strumentali condivise con la Stazione Appaltante, si ha evidenza della ricezione in impianto di portate idrauliche di reflui maggiori di oltre il 30% non rispetto a quanto previsto nel progetto CASMEZ sul quale è stato costruito l'impianto, ma anche del progetto preliminare posto a base di gara, con ciò necessitando l'attivazione dell'iter di variante del progetto per aumentare la portata idraulica dell'impianto in immissione e garantire l'adeguatezza del ciclo depurativo per i reflui che oggi – mediamente – raggiungono l'impianto. Appare pertanto incontrovertibile che, sulla base del presupposto di fatto sopra descritto che si ritiene condiviso dalla stessa Arpac nelle premesse dell'autorizzazione provvisoria, la definizione dei parametri limite applicabili all'impianto di depurazione di Foce Regi Lagni sia stata individuata - in conformità con lo schema deliberato dalla Conferenza dei Servizi sopra citata - con il preciso e dichiarato intento di prendere atto delle deficienze depurative manifestate dall'impianto stesso e, di conseguenza, prevedendo, ove così fosse caso per caso, dei parametri meno stringenti rispetto a quelli di cui al D.Lgs. 152/2006 e con applicazione degli stessi nelle ipotesi in cui l'impianto, con una gestione attenta e professionale, fosse in grado di raggiungere dette performance depurative anche in questa fase transitoria. In nessun caso, però, la ratio di tale provvedimento può essere individuata in una volontà dell'Ente Comunale di prescrivere una ulteriore restrizione dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente. Alla luce di quanto sopra, con la presente memoria ci si permette di contestare l'interpretazione dell'autorizzazione provvisoria vigente data nell'ambito della nota dell'Arpac di Caserta prot. 0020303/2019 del 04.04.2019, che – utilizzando i risultati del secondo semestre 2018 rispetto ai parametri COD e SST, applica limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006. Anche in questa fase transitoria e nonostante le problematiche rilevate in ragione della maggior portata registrata, l'obiettivo dello scrivente gestore è quello di rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006, pur se contrattualmente vincolato con la Stazione Appaltante al rispetto dei meno stringenti limiti della c.d. Legge Merli. Tuttavia, il raggiungimento dei valori indicati dalla Nota dell'Arpac prot. 0020303/2019 del 04.04.2019 risulta insostenibile, oltre che non dovuta dal momento che l'interpretazione della prescrizione dell'autorizzazione provvisoria vigente data dall'Arpac è in contrasto con le motivazioni che hanno indotto a formulare il provvedimento autorizzativo nella siffatta maniera. In ragione di quanto rappresentato, si ritiene che in alcun modo possano essere applicati i limiti così come indicati dall'Arpac alla scrivente, quale gestore di un impianto vetusto ed inadeguato, affidatario proprio dei lavori atti a rimuovere lo stato di obsolescenza ed inadeguatezza dello stesso, e con portate influenti, verificate successivamente, maggiori rispetto a quelle previste in sede di realizzazione. Si invita pertanto l'Arpac alla luce di quanto sopra riportato, a ritenere, così come di fatto è, applicabili i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 nelle ipotesi in cui l'impianto sia in grado anche nella fase transitoria in itinere di rispettarli, grazie alle soluzioni tecniche messe in campo finalizzate ad ottenere il miglioramento della gestione e delle prestazioni dell'impianto nel periodo dell'autorizzazione provvisoria (v. punto 2 della stessa autorizzazione provvisoria vigente).

3. **Considerazioni particolari di carattere contrattuale** - Ad oggi, a valle della sottoscrizione del contratto, sono in corso e non ancora ultimate le attività di rifunzionalizzazione e di adeguamento, ma ovviamente, la configurazione impiantistica attuale risulta per nulla diversa da quella iniziale di realizzazione dell'impianto. CLANIUS S.C. A R.L. Sede Legale: Via Reno 3/5 – 00198 ROMA Pagina | 11 A fronte di ciò, è oltre modo doveroso tener conto, che con riferimento alle prescrizioni del Capitolato per la gestione allegato al Contratto stipulato in data 11.12.2019 tra la scrivente e la Regione Campania (art.4 parti "a corpo"), proprio tenendo conto anche dell'attuale configurazione, vetustà e carenza dell'impianto, per il periodo transitorio e sino all'adeguamento degli impianti è previsto il rispetto, in termini di valori medi, dei parametri limite previsti dalla cd. Legge Merli, prevedendo altresì un ulteriore periodo contenuto nei tre anni successivi alla conclusione dei lavori (cd. fase di avviamento), nel corso del quale il gestore dovrà gradualmente raggiungere i target di contratto e il costante e duraturo rispetto dei parametri tabellari previsti dalla legge vigente.
4. **Considerazioni particolari sui risultati del monitoraggio ARPAC** - Come si evince dalla nota prot. n. 0042219/2019, l'ARPAC ha notificato gli esiti dei controlli in seguito riportati, che per semplicità di lettura, vengono dapprima rapportati alla tabella 1 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e successivamente a quelli limite definiti dall'Arpac di Caserta con nota prot. 0020303/2019 del 04-04-2019, in rapporto alle indicazioni dell' "Autorizzazione Provvisoria" rilasciata dal Comune di Villa Literno (CE) con prot. 15986 del 21.12.2018. Tabella 1 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 Parametro Unità di Misura Valore riscontrato Incertezza Valore limite Solidi sospesi totali mg/L 34 35 BOD5 (come O2) mg/L 35 18 25 COD (come O2) mg/L 120 125 I valori riscontrati e riportati in tale tabella, come asserito sul rapporto di prova n° 20190013256 C01 A1 emesso dall'ARPAC ed allegato alla propria nota di notifica degli esiti di laboratorio di cui innanzi, risultano tutti conformi ai limiti previsti dalla tabella 1 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006,

compreso il BOD5, alla luce dell'applicazione del valore d'incertezza di misura calcolata. Autorizzazione Provvisoria (Comune di Villa Literno (CE)) Parametro Unità di Misura Valore riscontrato Incertezza Valore limite Solidi sospesi totali mg/L 34 Non applicata 24 BOD5 (come O2) mg/L 35 28 COD (come O2) mg/L 120 70 CLANIUS S.C. A R.L. Sede Legale: Via Reno 3/5 – 00198 ROMA Pagina | 12 Le due tabelle sopra riportate, evidenziano che i valori rilevati nell'ambito dei controlli effettuati, sono pienamente conformi ai limiti di cui alla tabella 1 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/2006; gli stessi non lo sono rispetto a quelli più restrittivi individuati invece dall'Arpac con riferimento all'autorizzazione allo scarico, per le quali tra l'altro non è stato applicato il valore d'incertezza di misura calcolata. È proprio per quanto innanzi che appare singolare, che nonostante un impianto nelle condizioni strutturali e nel contesto funzionale sopra descritto, abbia rispettato le prescrizioni contrattuali in termini di qualità dell'effluente e parimenti anche quelle previste dalla normativa nazionale vigente in materia di scarichi idrici, possa essere addirittura assoggettato al contrario a limiti maggiormente restrittivi.

5. **Conclusioni** - In conclusione, per quanto sopra espresso, si può affermare che: La Clanius S.c. a r.l. gestisce l'impianto di depurazione di Foce Regi Lagni per conto della Regione Campania, in quanto affidataria di una gara che prevede, oltre la gestione, la rifunzionalizzazione e l'adeguamento delle sezioni di trattamento del predetto impianto, atteso che lo stesso presenta delle deficienze strutturali e dimensionali, che non consentono il pieno e continuativo rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa vigente;
- L'inizio effettivo dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento, necessari per il conseguimento di performance depurative tali da rendere l'effluente finale pienamente in linea con la normativa vigente, è stato ad oggi avviato, e che pur alla luce di tale avvio, l'impianto non può che essere gestito con l'attuale configurazione, vetustà e carenza, fino al termine dei lavori, la cui durata è fissata in 360 giorni, oltre quelli successivi e necessari per l'avviamento e messa a regime delle nuove sezioni di trattamento.
 - I campionamenti effettuati dall'Arpac ricadono quindi in un periodo di gestione provvisoria/transitoria in attesa del completamento ed avviamento dell'impianto, durante il quale, sussistendo limiti tecnici strutturali e dimensionali dell'impianto stesso.
 - La stessa autorizzazione provvisoria allo scarico, nonché gli atti prodromici alla stessa, hanno sancito tale condizione di criticità che non consente, almeno in via continuativa, il pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa, pur se riscontra il netto miglioramento delle performance depurative rispetto al recente passato; appare pertanto assolutamente in contrasto con la ratio del predetto atto autorizzativo, l'applicazione di limiti addirittura più restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente, nei confronti dei quali il campione prelevato in data 10.06.2019 risulterebbe, per i parametri sanzionati, in conformità rispetto alla tab. 1 del d. lgs 152/2006; CLANIUS S.C. A R.L. Sede Legale: Via Reno 3/5 – 00198 ROMA Pagina | 13
 - Anche all'interno dei verbali di campionamento dell'Arpac sono state evidenziate criticità strutturali e dimensionali dell'impianto, che non consentono il pieno e continuativo rispetto dei limiti tabellari indicati in allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006;
 - Più in particolare è stata segnalata dalla scrivente, anche preliminarmente al verbale di campionamento Arpac con una pluralità di note, una situazione di forte criticità nel reperimento di soluzioni idonee al corretto smaltimento dei fanghi normalmente prodotti dal processo di depurazione, attesi anche i recenti limiti introdotti dall'Ispra sull'ammissibilità in discarica dei rifiuti CER 190805, che hanno condotto ad una ulteriore contrazione di un mercato già di per sé limitato;
 - E' stato altresì segnalato, anche in questo caso con una pluralità di note e di verbali con la Regione Campania, che lo stesso è stato progettato per rispettare, con una portata media nera influente di 4.850 mc/h, i limiti imposti dalla Legge Merli; ad oggi invece, dai dati certificati desunti da misuratori di portata posti sui collettori afferenti all'impianto e richiesti dalla medesima Regione Campania, si sta osservando una portata media nera in ingresso pari circa a 7.300 mc/h; Appare pertanto palese, oltre che ben noto a tutte le strutture a vario titolo competenti nel controllo e nella gestione del depuratore di cui all'oggetto, che l'impianto nella sua configurazione attuale non è in una condizione strutturale e dimensionale tale da garantire il pieno e costante rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Ciò nonostante, per i parametri oggetto della sanzione cui la presente memoria tecnica si oppone, il campione presenta valori di SST, BOD5 e COD all'interno dei limiti previsti dalla tab. 1 All. 5 parte II del D.Lgs. 152/2006 applicabile per il campionamento sulle 24 ore;
- Che in fase di audizione, riguardo ai punti salienti ai fini sanzionatori, l'interessato o suoi delegati si riportavano agli scritti difensivi facendo presente la regolarizzazione dello scarico successivamente alle contestazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*;
- Che l'art. 8 della L. 689/1981 stabilisce: *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, dai documenti difensivi e dalle audizioni non vengono in rilievo esimenti in favore del sig. Gallo Alfonso, in particolare:
 1. L'inadeguatezza dell'impianto preso in gestione e da rifunzionalizzare non esime il Gestore dal rispetto delle prescrizioni imposte dall'atto autorizzativo;
 2. Che è doveroso sottolineare che il contratto d'appalto non vale come autorizzazione ed a nulla serve il richiamo al rispetto dei limiti imposti dalla legge Merli – nel contratto d'appalto, laddove l'atto autorizzativo ne prevede di diversi;
 3. Che, pur riconoscendosi la vetustà dell'impianto anche all'interno dell'atto di autorizzazione allo scarico, nello stesso atto, per agevolare il Gestore, l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione imponeva limiti allo scarico differenti rispetto a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006, data l'impossibilità del rispetto continuativo delle disposizioni di quest'ultimo;
 4. Che, pertanto, sono da confermare le contestazioni sollevate da ARPAC;
- Che, tuttavia, sussistono elementi attenuanti in favore del sig. Gallo Alfonso, in particolare:

1. È evidente che, come sottolineato anche nelle memorie difensive, il rilascio dell'atto di autorizzazione allo scarico così come formulato ed ideato, fosse volto a favorire la Clanius Scarl nella gestione del depuratore nell'ambito e nelle more dei lavori di rifunzionalizzazione. Ciononostante, i valori limite imposti al gestore si sono rivelati, per alcuni parametri, più stringenti di quelli contemplati dal d.lgs. 152/2006;
 2. Che, inoltre, anche solo considerando i rilevamenti ARPAC pervenuti allo scrivente Ufficio, lo stato anti giuridico è stato, in seguito a tutte le contestazioni, interamente riparato;
- Che, pertanto, è applicabile la riduzione della sanzione fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 152/2006;
 - Che, inoltre, in applicazione dell'art. 8 della L.689/81, sarà considerata la violazione più grave aumentata, nel caso di specie, di un decimo rispetto alla violazione più grave;
 - Che è, altresì, da calcolare la reiterazione della condotta anti giuridica, rilevata soltanto un anno prima (2018) e sanzionata dallo Scrivente con decreto 123 del 31-08-2022;
 - Che la violazione più grave è quella relativa alla contestazione 42219/2019 - rapporto di prova R.G. 13256-2019;
 - Che la violazione viene calcolata in base a quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 242/2011 sez. Sanzioni Amministrative art. 133 co.1;
 - Che, tutto calcolato secondo gli schemi di cui sopra, la sanzione ammonta ad € 3.000,00 pari al minimo edittale;
 - Che, pertanto, il totale della sanzione, aumentata del 20% (venti per cento) in applicazione dell'art. 8 L. 698/81 è di € 3.600.00 (**Tremilaseicento/00**).

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 572942 del 27/11/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Gallo Alfonso *****OMISSIS***** *****OMISSIS***** *****OMISSIS***** *****OMISSIS***** *****OMISSIS*****, legale rappresentante della Ditta Clanius s.c.a.r.l., in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Clanius s.c.a.r.l., *****OMISSIS***** *****OMISSIS***** *****OMISSIS***** *******, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € **3.600,00 (Tremilaseicento/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui ai verbali di accertamento e prelievo in oggetto, prodotti dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Gallo Alfonso - Codice tributo: 531
- Oppure
- Ditta Clanius s.c.a.r.l.– codice tributo 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta